


Comune di Caristro

Provincia L'Aquila

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE
DEI PASCOLI MONTANI

ALLEGATO N° 2

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 30 APR. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. ssc. / ssc. Dr. D. Agostino)

Art. 1 – Norme giuridiche amministrative

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei pascoli di uso civico nel rispetto degli usi e delle consuetudini locali.

I pascoli permanenti di seguito descritti, gravati da uso civico, sono quelli appartenenti al Comune di Canistro e sui quali i cittadini residenti, prioritariamente con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ne esercitano l'uso e il godimento.

Qualora i suddetti pascoli, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i fabbisogni alimentari del bestiame degli allevatori residenti, la parte eccedente può essere pascolata dal bestiame di altri Enti o privati, secondo le norme vigenti.

Nel caso, invece, essi siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di proprietà dei cittadini, questi saranno ammessi al godimento dei pascoli nel numero e nelle specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttività dei pascoli stessi.

Art. 2 – Domanda per fida pascolo

La richiesta di fida pascolo dovrà essere sottoscritta dal proprietario del bestiame, non potranno in nessun caso essere accettate richieste per conto terzi. Inoltre nella domanda deve essere indicato :

- a) Dichiarare le proprie generalità e residenza;
- b) Dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta alla ASL o il titolo amatoriale;
- c) Dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, disposti in specie, età ;
- d) Dichiarare l'avvenuta applicazione del microcip (bovini ed equini) quale sistema di identificazione ed in assenza depositare il marchio di riconoscimento;
- e) Allagare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- f) Il numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi "registrati nell'anagrafe canina" il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovini-caprini;
- g) Dichiarare di versare il 100% della fida pascolo per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente prima di ritirare la licenza di fida;
- h) Dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale;
- i) Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

L'accesso al pascolo è subordinata alla concessione comunale.

Tutti i concessionari, nell'introdurre al pascolo il proprio bestiame, devono attenersi a quanto disposto dal presente Regolamento, dalle norme in materia di sanità veterinaria, dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e da ogni altra relativa disposizione di legge.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dessa)

Art. 3- Modalità di pagamento

I conduttori di animali al pascolo sono tenuti al pagamento del canone della fida pascolo nella misura stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale. Nel caso non venisse stabilita annualmente si procederà all'adeguamento secondo i parametri Istat dell'ultima tariffa in vigore.

Il Comune, nella determinazione del canone della fida pascolo e nelle concessioni in utenza di terre civiche ai sensi dell'art. 16 L.R. 25/88, dovrà considerare, oltre agli altri requisiti richiesti, la seguente scala di priorità per le tipologie di richiedenti: cittadini residenti, cittadini residenti nei comuni limitrofi, altri cittadini non residenti.

L'importo del canone della fida pascolo deve essere sempre corrisposto per intero anche nei casi in cui il bestiame venga immesso dopo l'inizio dei periodi stabiliti e/o ritirato in anticipo rispetto al termine previsto.

Tale importo dovrà essere corrisposto mediante unico versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune di Canistro, prima dell' introduzione del bestiame al pascolo.

Sono esenti dal pagamento della fida pascolo i bovini e gli equini lattanti fino a sei mesi di età, gli ovicapri fino a due mesi e i suini fino a un mese. I citati animali dallo svezzamento fino all'età di un anno sono soggetti al pagamento della metà del canone per la fida stabilita per gli adulti della stessa specie.

I proventi derivanti dalla gestione delle terre civiche saranno utilizzati come previsto all'art. 6 comma 6 della L.R. 25/88 "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche".

Art. 4 – Caratteristiche del pascolo

Il complesso dei pascoli permanenti può essere suddiviso, ai fini del regime di utilizzazione, in comparti pascolivi intesi come raggruppamento di particelle catastali ovvero di singole particelle.

La individuazione dei comparti pascolivi è demandata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale competente.


Se necessario i comparti pascolivi possono essere delimitati con opportune recinzioni.

Il quantitativo di bestiame che può essere immesso in ciascuno dei comparti, il periodo minimo nel quale ciascun comparto deve essere lasciato a riposo, sono stabiliti dalle norme vigenti per l'utilizzo dei pascoli, tenuto conto del parere dell'Ispettorato delle Foreste e degli altri enti competenti di materia da salvaguardia e sviluppo ambientale.

Il carico di animali ad ettaro viene calcolato secondo la seguente tabella di conversione in unità di bestiame adulto UBA :

Coefficienti di conversione in UBA per specie ed età

BOVINI	UBA
Vacche da latte	1
Altre Vacche	1
Vitelli fino a 6 mesi	0
Vitelli da 6 a 12 mesi	0,60
Bovini da 1 a 2 anni da macello	0,60
Bovini da 1 a 2 anni da allevamento	0,60
Bovini di 2 anni e più da macello	1
Bovini di 2 anni e più da allevamento	1
Tori	1
OVICAPRINI	
Pecore	0,15
Altri ovini	0,15



Handwritten signature and date: 11/10/2007

Capre	0,15
Altri caprini	0,15
EQUINI	
Equini con più di 6 mesi	1
Equini con meno di 6 mesi	0
Asini con meno di 6 mesi	0
Asini da 6 a 12 mesi	0,30
Asini oltre 12 mesi	0,60
SUINI	
Lattanzoli sotto scrofa	0
Magroni (15-90 kg)	0,15
Suini da ingrasso (90-180 Kg)	0,30
Verri	0,30
Scrofe oltre 50 kg	0,30

Il pascolo caprino potrà esercitarsi esclusivamente nelle località che di volta in volta saranno stabilite da Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Regione Abruzzo, a norma dell'art. 9 del R.D.L. 30 settembre 1923, n. 3267 e delle relative norme delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Art. 5 – Periodo di utilizzo dei pascoli

I periodi di pascolamento restano determinati dalla Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in provincia.

Il pascolo vagante dei capi di bestiame degli allevatori stanziali è ammesso anche fuori dai termini sopra previsti ed a qualsiasi altitudine, semprechè i pascoli siano adeguatamente recintati, in modo da evitare gli sconfinamenti verso i terreni contermini.

Art. 6 – Monticazione ed arrivo del bestiame

La monticazione per i pascoli estivi dovrà avvenire dal 10 giugno al 10 ottobre.

Nel giorno stabilito per la monticazione i proprietari del bestiame dovranno consegnare al personale addetto al controllo, la certificazione necessaria ai riscontri sanitari e numerici del bestiame.

Art. 7 – Morte di animali in alpeggio


In caso di morte di un animale, il proprietario dovrà inviare comunicazione al Comune, al Servizio Veterinario della ASL ed al Corpo Forestale dello Stato.

Il proprietario inoltre, dovrà osservare le disposizioni impartite dall'autorità competente per lo smaltimento delle carcasse.

Art. 8 – Manutenzione dei pascoli

I conducenti di animali hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli; in ogni caso di danneggiamento, i pastori ed i proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

A tal fine L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei Vigili Urbani o altro delegato, all'inizio ed alla fine della monticazione, procederà alla verifica ed alla ricognizione dello stato delle opere anzidette.



Il Sindaco
 (firma)

Nel caso che alla fine del periodo di monticazione vengono accertati danni, l'Amministrazione Comunale procederà alle necessarie riparazioni o ai lavori, ripartendo la spesa in proporzione al numero degli allevatori e dei capi di bestiame indicati in concessione.

I concessionari del pascolo non potranno fare scavi, ricoveri, recinti, ecc., senza la preventiva autorizzazione del Comune e dell'Autorità Forestale.

E' fatto anche divieto di causare danno alla specie vegetali, sia forestali che del cotico erboso, mentre è consentito eliminare le infestanti arbustive ed erbacee.

Art. 9 – Infrazione e sanzioni

1) Salvo i casi di responsabilità penale o civile e ferma restando l'autonoma podestà sanzionatoria degli organo di Stato, Regione e Provincia, il Comune con atto separato, adottato dalla Giunta Comunale, comminerà sanzioni amministrative, per l'inosservanza delle disposizioni del Presente regolamento ed in particolare:

- Mancata osservanza di inizio e fine monticazione;

- Abusiva immissione del bestiame;

- Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio

- Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame

- Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate

2) Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle frazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p.p. o di altri reati.

3) La violazione – anche cumulativa – reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

4) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nel due anni precedenti.

5) Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

Art. 10 - Controlli

1) La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.

2) Qualora gli organi di controllo avessero necessità di un apposito recinto per effettuare i dovuti controlli, il fidatario entro 5 giorni dovrà realizzarlo a proprie spese, attenendosi ai vincoli che ricadono sul territorio e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente e successivamente rimuoverlo con ripristino dei luoghi.

Art. 11 – Disposizioni finali

1) Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento sono approvate e pubblicate secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali.

2) Copia del presente Regolamento è trasmessa al comando Polizia Municipale, alla Comunità Montana "Montagna Marsicana", al comando Stazione Forestale di Civitella Roveto e al comando Stazione Carabinieri di Civitella Roveto.




Handwritten signature and date: 12/11/2017

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali e regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio Comunale e sul sito Istituzionale dell'Ente e sostituisce qualsiasi regolamento precedentemente approvato.



SECRETARIO COMUNALE
(D. S. S. U. Aspromonte)